



## COMUNE DI VENEZIA

Deliberazione n.28 del **29 febbraio 2024** della **GIUNTA COMUNALE**

**Oggetto:** Revisione del vigente Piano per il commercio su aree pubbliche, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del vigente regolamento per il commercio su aree pubbliche: Area Marciana e Giardinetti ex Reali.

L'anno 2024 il giorno 29 del mese di febbraio nella sala delle adunanze in Venezia - Cà Farsetti, in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità previste, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede il Sindaco Luigi Brugnaro collegato in videoconferenza.

Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale Dott.ssa Silvia Teresa Asteria.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dopo breve discussione, invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Risultano presenti /assenti al momento dell'adozione della presente deliberazione:

Presenti	Assenti			
<b>X</b>		<b>Luigi</b>	<b>BRUGNARO</b>	Sindaco videoconferenza
<b>X</b>		<b>Andrea</b>	<b>TOMAELLO</b>	Vice Sindaco
<b>X</b>		<b>Laura</b>	<b>BESIO</b>	Assessore
<b>X</b>		<b>Renato</b>	<b>BORASO</b>	Assessore
<b>X</b>		<b>Sebastiano</b>	<b>COSTALONGA</b>	Assessore
	<b>X</b>	<b>Massimiliano</b>	<b>DE MARTIN</b>	Assessore
<b>X</b>		<b>Paola</b>	<b>MAR</b>	Assessore
<b>X</b>		<b>Elisabetta</b>	<b>PESCE</b>	Assessore
<b>X</b>		<b>Simone</b>	<b>VENTURINI</b>	Assessore
<b>X</b>		<b>Francesca</b>	<b>ZACCARIOTTO</b>	Assessore
<b>X</b>		<b>Michele</b>	<b>ZUIN</b>	Assessore

**10**

**1**

La Giunta approva la proposta di delibera che segue, che reca l'oggetto sopra emarginato, con voti unanimi e ne dichiara l'immediata eseguibilità.

N. 28 - Revisione del vigente Piano per il commercio su aree pubbliche, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del vigente regolamento per il commercio su aree pubbliche: Area Marciana e Giardinetti ex Reali.

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Su proposta dell'Assessore al Commercio e Attività Produttive;

### **Premesso che:**

- il Comune di Venezia con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 04/06/2007 e successive modifiche ed integrazioni ha approvato il Piano per il commercio su Aree Pubbliche del Comune di Venezia;
- il predetto Piano identifica, alla Tav. 3, il mercato turistico dell'Area Marciana e Riva degli Schiavoni;

### **Valutato che:**

- l'Amministrazione Comunale ha tra le proprie precipue finalità le politiche d'indirizzo atte ad aumentare l'attrattività del territorio e con essa il benessere sociale e lo sviluppo economico, nel pieno rispetto della tutela ambientale, anche proponendo la definizione di strategie, stimolando i processi, offrendo opportunità e, soprattutto, semplificando le procedure e velocizzando l'azione amministrativa, nel pieno rispetto del principio di buona amministrazione;
- Venezia insulare è un'area urbana unica in sede internazionale anche per la fragilità del suo sistema urbano per il quale è necessario bilanciare le legittime prerogative del sistema economico commerciale con le istanze della cittadinanza e le esigenze legate al mantenimento dei flussi turistici in condizioni di sicurezza nonché le prerogative di tutela monumentale e paesaggistica della città storica;

### **Valutato altresì che:**

- tutta l'attività amministrativa è informata al principio di buon andamento, che viene mutuato dalla compenetrazione dei criteri contenuti nell'art. 1 della L.241/90, quali l'economicità, l'efficacia, la rapidità ed il miglior temperamento degli interessi e che un ulteriore principio declinato nella dottrina è il principio di ragionevolezza nel quale confluiscono eguaglianza, imparzialità e buon andamento e che in forza di tale principio l'azione amministrativa deve adeguarsi, al di là delle prescrizioni normative, ad un canone di razionalità operativa, in modo da evitare decisioni arbitrarie ed irrazionali;
- i principi ispiratori della Legge 241/90 sono posti a tutela dell'equo temperamento degli interessi coinvolti nel processo amministrativo e che la loro applicazione concorre a garantire la correttezza dell'azione amministrativa e,

indirettamente, produce una riduzione della conflittualità e dell'azione giurisdizionale con evidente beneficio per l'intera collettività;

- si rende necessario applicare a pieno tale principio nell'ambito del rapporto tra Amministrazione Comunale ed Impresa poiché quest'ultima ha in sé una responsabilità sociale verso la collettività operando nel tessuto economico territoriale contribuendo al miglioramento del benessere cittadino;

#### **Preso atto che:**

- la legge 6 agosto 2015, n. 125, ha introdotto l'istituto dell'Intesa tra Soprintendenza, Regione e Comune, modificando l'articolo 52 del decreto legislativo 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- il predetto articolo 52 prevede che:
  - *1 "Con le deliberazioni previste dalla normativa in materia di riforma della disciplina relativa al settore del commercio, i comuni, sentito il soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio";*
  - *1-ter. "Al fine di assicurare il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonché delle aree a essi contermini, i competenti uffici territoriali del Ministero, d'intesa con la regione e i Comuni, adottano apposite determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione, comprese le forme di uso pubblico non soggette a concessione di uso individuale, quali le attività ambulanti senza posteggio, nonché, ove se ne riscontri la necessità, l'uso individuale delle aree pubbliche di pregio a seguito del rilascio di concessioni di posteggio o di occupazione di suolo pubblico.";*

**Preso altresì atto che** l'articolo 5, comma 3, del vigente regolamento per il commercio su aree pubbliche, approvato con DCC n. 14 del 23/03/2023, prevede che la Giunta Comunale, per motivi di ottimizzazione o/e di razionalizzazione dell'area mercatale, può apportare modifiche che riguardano la superficie dei singoli posteggi, la specializzazione merceologica, la ricollocazione dei posteggi, ecc.;

#### **Considerato che:**

- ai sensi dell'art. 14 della L. n. 241/1990, si è dato corso all'iter di approvazione della pianificazione commerciale provvedendo a convocare incontri preliminari tra le parti sino alla convocazione della Conferenza di Servizi nella sua fase decisoria che nella seduta del 13/12/2023 ha raggiunto l'intesa finalizzata alla revisione del Piano per il commercio su aree pubbliche rivedendo le strutture e le dimensioni dei posteggi di Piazza e Piazzetta San Marco e confermando i 16 posteggi - su chiosco - fronte Giardinetti ex Reali (Allegati A e B);

- nel corso della Conferenza di Servizi decisoria del 13/12/2023 è stato contestualmente approvato il progetto di banco tipo da utilizzare in Piazza e Piazzetta San Marco (All. C), il quale sarà utilizzato da 35 operatori che turnano e ruotano su 18 posteggi;

#### **Richiamate:**

- l'autorizzazione della Soprintendenza, rilasciata ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004 e il parere endoprocedimentale finalizzato al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 con procedura semplificata (art. 16 D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31), acquisiti al PG/2023/433718 del 14/09/2023, per i lavori di riordino del sistema di fornitura elettrica dei 16 chioschi posizionati fronte Giardinetti ex Reali;
- l'autorizzazione paesaggistica, PG/2023/459553 del 27/09/2023, finalizzata al *"riordino e la riqualificazione dell'area dei Giardinetti Reali: eliminazione delle esistenti cabine ed armadiature della rete elettrica dei chioschi per la formazione di nuove armadiature collettive mitigate da cabottino metallico"*;

**Ritenuto** che il combinato disposto del principio di buon andamento della pubblica amministrazione e del principio di trasparenza debba essere declinato definendo raggiunta l'Intesa di cui l'articolo 52 del decreto legislativo 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" per le suddette aree (Piazza e Piazzetta San Marco e Giardinetti ex Reali) condividendo i contenuti della nuova pianificazione commerciale;

#### **Visti:**

- la Legge 241/90, la quale fissa tra gli altri i seguenti principi:
  - il principio del giusto procedimento;
  - il principio di semplificazione;
- il decreto legislativo 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", in particolare l'art. 52;
- il Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 30/03/2023;

**Acquisiti** i pareri di regolarità tecnico-amministrativa attestanti la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e di regolarità contabile espressi, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267/2000, rispettivamente dal Dirigente del Settore Sportello Unico Commercio e dal Direttore dell'Area Economia e Finanza;

### **DELIBERA**

- 1 per le motivazioni in premessa che si intendono integralmente richiamate, di approvare, con lo strumento dell'Intesa di cui all'art. 52 del decreto legislativo 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", la revisione del vigente Piano

per il commercio su aree pubbliche come da planimetria e scheda di mercato allegati alla presente quali parti integranti e sostanziali (allegati A e B alla presente);

- 2 di approvare il progetto di banco tipo da utilizzare in Piazza e Piazzetta San Marco (All. C) riconfermando nel numero e nelle dimensioni i 16 chioschi fronte Giardinetti ex Reali;
- 3 di dare mandato agli uffici competenti di redigere gli atti gestionali conseguenti;
- 4 di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa;
- 5 di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000.

DG 28/2024

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Il Segretario Generale  
**SILVIA TERESA ASTERIA**

Il Sindaco  
**LUIGI BRUGNARO**